

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 17/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con la formula standard. Con tale Regolamento si intende:

- dare attuazione nazionale alle disposizioni contenute nell'Allegato IV della Direttiva *Solvency II*, ed in particolare la matrice di correlazione da utilizzare nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard per l'aggregazione dei requisiti di capitale dei moduli di rischio principali;
- dare attuazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, appartenenti al primo set di linee guida sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (Requisiti di 1° pilastro) pubblicate in italiano all'inizio del mese di Febbraio 2015.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 30 settembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: LAC@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo *Solvency II*.

Il quadro normativo *Solvency II* è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo n.74 del 12 maggio 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 15 giugno 2015, con il quale è stato modificato ed integrato il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”);
- gli Atti delegati (Regolamento 2015/35) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le linee guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate *governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato).

Il primo set di linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un'ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi *draft* sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli *stakeholders* e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale.

La procedura di *comply or explain* associata alle linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “*intend to comply*” con le linee guida in argomento.

Il secondo set di linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali.

Il recepimento delle linee guida avverrà mediante l'utilizzo di diversi strumenti, quali l'aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all'IVASS, l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l'emanazione di nuovi Regolamenti .

2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS sull' aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

Le linee guida EIOPA relative al calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli artt. 103, 108, 220 (3) e 230 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli artt. 45-quinquies, 45-undecies 216-ter e 216-quinquies del Codice);
- dagli artt. 83, 87, 206, 207, 335 e 336 degli Atti delegati.

Sulla base di tale impianto normativo, nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese potranno tenere conto dell'eventuale effetto di attenuazione del rischio derivante dalla capacità di riduzione di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, ovvero della compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione delle riserve tecniche e delle imposte differite.

L'aggiustamento che fa riferimento alle riserve tecniche si ottiene considerando la differenza, se positiva, tra il requisito patrimoniale di base (cd. *Basic Solvency Capital Requirement* o BSCR) e il requisito patrimoniale di base netto (cd. *net Basic Solvency Capital Requirement - netBSCR*), nei limiti dell'importo delle riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale (cd. riserve FDB) come individuate dall'articolo 25 degli Atti delegati.

L'aggiustamento che fa riferimento alle imposte differite si ottiene considerando la variazione figurativa, se positiva, delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità (cd. imposte differite nozionali) che si genera a seguito della perdita descritta nell'articolo 207 degli Atti delegati, nei limiti in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali pregresse, passività fiscali attuali o probabili passività fiscali future.

Il calcolo delle imposte differite nozionali è effettuato sulla base degli stessi principi di valutazione utilizzati per il rilevamento delle imposte differite nello stato patrimoniale di solvibilità.

Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA specificano le modalità operative da seguire per il computo delle due componenti di aggiustamento, con riferimento sia alle imprese singole che ai gruppi assicurativi.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard (art. 4).

Il **Titolo II – BSCR** contiene disposizioni sul calcolo del requisito patrimoniale di base (BSCR), come individuato dall'articolo 87 degli Atti delegati, ed in particolare su:

- la matrice di correlazione da utilizzare per l'aggregazione dei requisiti di capitale dei moduli di rischio principali (Art 5, commi 1-3, che danno attuazione all' Allegato IV della direttiva *Solvency II*);
- le modalità di determinazione delle componenti di riserva al verificarsi degli scenari di cui all'articolo 83 degli Atti delegati. La componente di riserva riferita alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non si modifica, mentre la componente di riserva riferita ai tassi minimi garantiti deve essere ricalcolata negli scenari che hanno un impatto sulla curva dei tassi *risk-free* (Art 5, commi 4 e 5, che recepiscono la linea guida 1).

Nel calcolo del BSCR è possibile adottare un approccio semplificato di derivare il requisito patrimoniale di moduli o sottomoduli del BSCR a partire dai corrispondenti moduli e sottomoduli utilizzati nel calcolo del *netBSCR* (Art. 6 che recepisce la linea guida 2).

Il **Titolo III – Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite** contiene disposizioni per le imprese singole riguardanti il calcolo delle due componenti di aggiustamento: l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite che devono essere calcolati separatamente (Art. 7).

Il **Capo I del Titolo III** contiene le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento riferibile alle sole riserve tecniche e, nello specifico, quelle inerenti al calcolo del *netBSCR* in cui anche la componente di riserva riferita alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale deve essere ricalcolata negli scenari che hanno un impatto sulla curva dei tassi. (Artt. 8 e 9 che recepiscono le linee guida 3 e 4) e quelle inerenti alle future misure di gestione rilevanti alla quantificazione delle riserve FDB (*future discretionary benefit*), che devono essere coerenti con le prassi gestionali dell'impresa e considerate nel rispetto di eventuali limiti agli investimenti dei contratti in portafoglio (Art. 10 che recepisce la linea guida 5).

Il **Capo II, Sezione I** contiene previsioni su criteri e modalità operative per calcolare la componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite avuto riguardo a:

- il livello di granularità idoneo per il calcolo delle stesse;
- i principi di valutazione da seguire;
- l'attribuzione della perdita alle sue cause in caso di utilizzo di aliquote fiscali medie.

L'utilizzo di aliquote medie, ivi incluso il caso limite di calcolo basato su un'unica aliquota, in cui l'importo delle imposte differite nozionali è determinato come prodotto della aliquota fiscale media pertinente e l'importo della perdita istantanea cui all'articolo 207 degli Atti delegati, può essere attuato solo quando non comporti un errore sostanziale nella valutazione dell'aggiustamento (art. 11 che recepisce le linee guida 6, 7 e 8).

L'art. 12 (recepisce la linea guida 9) reca disposizioni sugli effetti sul calcolo dell'aggiustamento per le imposte differite al sussistere di specifici accordi di cessione di utili o perdite. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare un assorbimento delle perdite di imposte differite. Anche se riceverà un corrispettivo con il trasferimento della perdita fiscale

ad un'altra impresa del gruppo, l'impresa non può considerare alcun aggiustamento nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, se non è in grado di fornire evidenza convincente che avrà passività fiscali correnti o utili futuri, diversi dal corrispettivo stesso, che rendano "ammissibile" l'aggiustamento per perdite fiscali.

L'impresa che può fornire evidenza di passività fiscali correnti o di probabili redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Il **Capo II, Sezione II** contiene disposizioni per la determinazione della parte di imposte differite nozionali attive ammissibili per l'aggiustamento, disponendo che sono considerare ammissibili le imposte differite nozionali attive nella misura in cui:

- sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale (art. 13 che recepisce le linee guida 10 e 14).
- nel caso si prendano a riferimento gli utili imponibili futuri, l'effettiva possibilità di disporre di utili imponibili futuri, valutata nell'ipotesi di subire la perdita istantanea dell'articolo 207, tiene conto di convincenti prospettive dell'impresa valutate sempre nell'ipotesi di avere subito detta perdita (Art. 14 che recepisce la linea guida 12);

L'art. 15 (recepisce la linea guida 11) chiarisce che gli "elementi" utilizzati per il rilevamento di imposte differite attive nello stato patrimoniale di solvibilità (*ante stress*) non possono essere presi in considerazione nelle analisi di ammissibilità delle imposte differite nozionali (*post stress*) (cd divieto di doppio computo).

E' ammessa una deroga applicativa prudenziale volta a non considerare l'aggiustamento per imposte differite, nei casi in cui la sua determinazione risulti per l'impresa troppo complessa (art 16 che recepisce la linea guida 13).

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo e chiarisce che esso è calcolato prendendo a riferimento i soli dati consolidati. Nel contesto di applicazione del metodo della deduzione e aggregazione, i requisiti patrimoniali delle imprese già tengono conto dei relativi aggiustamenti calcolati a livello individuale e, pertanto, non si attuano aggiustamenti ulteriori (art. 17 che recepisce la linea guida 15).

Il **Capo I** contiene le modalità di calcolo a livello di gruppo della componente di aggiustamento riferibile alle riserve tecniche. Sono individuate le modalità di calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo, rilevante per l'applicazione della formula dell'artt. 206, comma 1, degli Atti delegati (art. 18 che recepisce la linea guida 16) e le disposizioni sul calcolo delle riserve FDB a livello di gruppo (art. 20 che recepisce la linea guida 18). I dettagli tecnici del calcolo sono riportati nell'Allegato 1 del Regolamento.

Il calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo si basa sulla valutazione, a livello di sottomodulo, della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento, prendendo a riferimento lo scenario rilevante per il gruppo (art. 19 che recepisce la linea guida 17). Per i sotto-moduli di rischio che richiedono la scelta tra scenari alternativi (es. *interest rate risk*), gli scenari rilevanti a livello di gruppo possono differire da quelli utilizzati a livello individuale dalle imprese che rientrano nell'area di consolidamento. In questi casi le imprese del gruppo sono chiamate ad operare un ricalcolo applicando lo scenario rilevante per il gruppo.

E' ammessa una modalità alternativa di determinazione dell'aggiustamento riferibile alle riserve tecniche, in cui il calcolo è dato dalla somma degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale, opportunamente ridotti. I dettagli tecnici del calcolo della modalità alternativa sono riportati nell'Allegato 2 del Regolamento. La modalità alternativa di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche è applicabile a condizione che sussista un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB nell'ambito del gruppo (art. 21 che recepisce le linee guida 20 e 21).

Il rispetto di detta condizione di omogeneità si prospetta, ad esempio, quando nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, con la formula standard, le imprese del gruppo presentino caratteristiche di omogeneità avuto riguardo a:

- il profilo di rischio;
- il peso relativo dei sotto-moduli e gli scenari individuati come pertinenti nei sotto-moduli che richiedano la scelta tra scenari alternativi;
- l'attività svolta (tipologie di contratti assicurativi in portafoglio, caratteristiche dei contraenti, meccanismi di attribuzione dei rendimenti ai contratti assicurativi).

L'aggiustamento per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo non può superare la somma degli aggiustamenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento (art. 22 che recepisce la linea guida 19).

Il **Capo II**, individua la modalità di calcolo della componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite come somma degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite calcolati a livello individuale, opportunamente ridotti (art. 23 che recepisce la linea guida 22). I dettagli tecnici del calcolo sono riportati nell'Allegato 3 del Regolamento.

Il **Titolo V – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 24).

Esempi di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite sono riportati in appendice al documento di pubblica consultazione (Appendice 1). Tale documento non costituisce parte integrante del testo normativo e, pertanto, non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale bensì nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS.

---°°°---

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea per la pubblica consultazione nazionale si fissa come termine di scadenza per commenti il 30 settembre 2015.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-quinquies, 45-undecies 216-ter e 216-quinques del Codice;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;

VISTE le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Formula standard)

TITOLO II BSCR

Art. 5 (Calcolo del BSCR)

Art. 6 (Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

TITOLO III AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

Capo I - Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Art. 8 (Calcolo del *net*BSCR)

Art. 9 (Casi particolari di utili futuri)

Art. 10 (Misure di gestione)

Capo II - Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

Sezione I - Principi generali del calcolo

Art. 11 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

Art. 12 (Accordi per la cessione di utili o perdite)

Sezione II - Ammissibilità dell'aggiustamento

Art. 13 (Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento)

Art. 14 (Ammissibilità dell'aggiustamento in presenza di utili futuri)

Art. 15 (Divieto di doppio computo)

Art. 16 (Deroghe applicative)

TITOLO IV AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 (Ambito di applicazione)

Capo I - Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo

Art. 18 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

Art. 19 (Scenari rilevanti per il calcolo del *net*BSCR a livello di gruppo)

Art. 20 (Operazioni infragruppo)

Art. 21 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

Art. 22 (Limite superiore)

Capo II - Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Art. 23 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1 - Calcolo del *netBSCR* di cui all'articolo 18 del Regolamento

Allegato 2 - Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo di cui all'articolo 21 del Regolamento

Allegato 3 - Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo di cui all' articolo 23 del Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
 - a) "Atti delegati" Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);
 - b) "Codice" il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
 - c) "ADJ" l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), del Codice
 - d) "BSCR" il requisito patrimoniale di base (*Basic Solvency Capital Requirement*), di cui all'articolo art. 45-quinquies, comma 1, lettera a) del Codice;
 - e) "*netBSCR*" il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (*net Basic Solvency Capital Requirement*) di cui al paragrafo 2 dell'articolo 206 degli Atti delegati
 - f) "riserve FDB" le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all'articolo 25 degli Atti delegati;

- g) “SCR” il requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement*) di cui all’articolo 45-bis del Codice;
- h) “SCR_{operativo}” il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera b), del Codice;
- i) “Imposte differite nozionali” variazione figurativa delle imposte differite dello Stato patrimoniale di solvibilità a seguito della perdita istantanea di cui all’articolo 207 degli Atti delegati. Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive.
- j) “Impresa inclusa nell’area di consolidamento” l’impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.
- k) “Ultima società controllante italiana” l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4
(Formula standard)

1. Ai sensi dell’articolo 45-quinquies, comma 1 del Codice e del Titolo I, Capo V degli Atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard viene attuato adottando la formula:

$$SCR = BSCR + SCR_{operativo} + ADJ$$

TITOLO II
BSCR

Art. 5
(Calcolo del BSCR)

1. Ai sensi degli articoli 45-sexies del Codice e 87 degli Atti delegati, l’impresa calcola il BSCR adottando la formula:

$$BSCR = \sqrt{\sum_{ij} Corr_{ij} * SCR_i * SCR_j} + SCR_{intangibles}$$

Dove:

- a) SCR_i è il modulo di rischio i e SCR_j è il modulo di rischio j;
- b) \sum è la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j;
- c) Corr_{ij} è il fattore di correlazione fra SCR_i ed SCR_j.

2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCR_i e SCR_j sono costituiti dalle seguenti voci:

- a) $SCR_{non-life}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui all'articolo 45-septies, comma 2 del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 2 degli Atti delegati;
- b) SCR_{life} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita, di cui all'articolo 45-septies, comma 4, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli Atti delegati;
- c) SCR_{health} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, di cui all'articolo 45-septies, comma 6, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 4 degli Atti delegati;
- d) SCR_{market} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 5 degli Atti delegati;
- e) $SCR_{counterparty}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 6 degli Atti delegati;
- f) $SCR_{intangibles}$ è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203 degli Atti delegati.

3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione Corrij sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:

i \ j	Mercato	Inadempimento	Vita	Malattia	Danni
Mercato	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Inadempimento	0,25	1,00	0,25	0,25	0,50
Vita	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00
Malattia	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00
Danni	0,25	0,50	0,00	0,00	1,00

4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l'impresa, nella determinazione dell'impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell'articolo 83 degli Atti delegati:
 - a) mantiene invariato il valore delle riserve FDB; e
 - b) negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.
5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

Art. 6

(Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

1. Fatto salvo l'articolo 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del BSCR è basato sull'impatto di uno scenario, l'impresa può determinare il requisito di capitale per detto modulo o sotto-modulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del *net*BSCR di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Ai fini del comma 1, l'impresa per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR:
 - a) calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l'impatto dello scenario utilizzato ai fini del *netBSCR*;
 - b) calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell'applicazione dello scenario e l'importo di cui alla lettera a);
 - c) aggiunge la differenza di cui alla lettera b) al requisito patrimoniale del pertinente modulo o sotto-modulo del *netBSCR*.

TITOLO III AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

1. Ai sensi dell'articolo 45-undecies del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 9 degli Atti delegati l'impresa, nella determinazione di ADJ, considera:
 - a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, determinato, ai sensi dell'articolo 206 degli Atti delegati, sulla base del BSCR, del *netBSCR* e delle riserve FDB;
 - b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell'articolo 207.

Capo I

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Art. 8

(Calcolo del *netBSCR*)

1. Ai fini del calcolo del *netBSCR* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'impresa, nel determinare l'impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, prende in considerazione l'impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.
2. Nel calcolo del *netBSCR* di cui al comma 1, l'impresa considera gli stress sui tassi di interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.

Art. 9

(Casi particolari di utili futuri)

1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l'impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.

Art. 10
(Misure di gestione)

1. L'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.
2. Nel calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.

Capo II
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

Sezione I
Principi generali del calcolo

Art. 11
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

1. L'impresa, calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, di cui all'articolo 207 degli Atti delegati prendendo a riferimento le poste rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.
2. L'impresa calcola le imposte differite nozionali sulla base delle differenze temporanee fra:
 - a) gli importi ottenuti sottoponendo allo scenario di cui all'articolo 207 degli atti delegati le poste dello stato patrimoniale di solvibilità; e
 - b) gli importi delle corrispondenti poste rilevate nel bilancio fiscale dell'impresa.
3. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, degli Atti delegati, nel calcolo di cui al comma 2, l'impresa tiene conto di tutte le attività e passività rilevate per fini di solvibilità o per fini fiscali.
4. In deroga a quanto disposto al comma 3, l'impresa, nel determinare le imposte differite nozionali, può adottare un approccio basato su una o più aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate, e l'approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell'aggiustamento.
5. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularità che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.
6. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 4, se il calcolo dell'aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa attribuisce la perdita di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti Delegati, alle cause che l'hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 5, degli Atti Delegati.

7. Nei casi in cui l'attribuzione di cui al comma 6 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilità con un livello di granularità sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.

Art. 12

(Accordi per la cessione di utili o perdite)

1. Nel calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, di cui all'articolo 11, l'impresa considera gli effetti derivanti da:
- contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa;
 - vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa;
 - vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite è prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un'altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore;

che l'impresa ha eventualmente stipulato o cui è soggetta in virtù di altri accordi.

2. Nei casi in cui in forza di un contratto è verosimile che l'impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall'applicazione dello scenario di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti Delegati, l'impresa cedente determina l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.
3. L'impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di cui al comma 2, solo se:
- l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, è ammissibile ai sensi dell'articolo 13;
 - l'accordo contrattuale, di cui al comma 2, è efficace e opponibile da parte dell'impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.
4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:
- alla situazione di solvibilità o alla situazione fiscale dell'impresa ricevente; o
 - alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme,
- l'impresa cedente determina l'importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell'importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.
5. L'impresa cedente verifica che l'impresa ricevente è in grado di onorare le proprie obbligazioni in circostanze di stress.
6. Qualora l'impresa ricevente è una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime *Solvency II* le condizioni di stress di cui al comma 5 sono quelle previste ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ricevente.

7. L'impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.
8. L'impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
9. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è motivo sufficiente per giustificare l'utilizzo della capacità di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l'impresa che non può fornire evidenza che è verosimile che avrà passività fiscali correnti o utili futuri a fronte delle quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, non può considerare alcun aggiustamento per capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, anche se potrà ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una società del gruppo.
10. L'impresa che può fornire evidenza di passività fiscali correnti o di probabili redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che è vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un'intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Sezione II Ammissibilità dell'aggiustamento

Art. 13

(Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento)

1. Ai sensi dell'art 207, paragrafi 3 e 4 degli Atti delegati, nel calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite l'impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali pregresse, passività fiscali attuali o probabili passività fiscali future.
2. Fatte salve del disposizioni di cui all'articolo 207, paragrafi 3 e 4 degli Atti delegati, nel calcolo dell'aggiustamento di cui al comma 1, l'impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.

Art. 14

(Ammissibilità dell'aggiustamento in presenza di utili futuri)

1. Se l'ammissibilità delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di utili imponibili futuri, l'impresa quantifica le imposte differite nozionali attive considerate ammissibili per il calcolo dell'aggiustamento nei limiti in cui è verosimile che potrà disporre di utili imponibili futuri, nell'ipotesi di subire la perdita istantanea dell'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa utilizza tecniche adeguate per valutare il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive e la tempistica degli utili imponibili futuri.
3. L'impresa opera la valutazione di cui al comma 2:
 - a) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, degli Atti delegati;
 - b) in coerenza con le prospettive dell'impresa valutate nell'ipotesi di avere subito la perdita istantanea di cui al comma 1.

Art. 15
(Divieto di doppio computo)

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 15 degli Atti delegati, garantisce che le imposte differite nozionali attive considerate ammissibili per il calcolo dell'aggiustamento non sono compensate dalle imposte differite passive o non sono derivate dagli stessi utili imponibili futuri già alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.

Art. 16
(Deroghe applicative)

1. L'impresa può non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo oneroso dimostrarne l' ammissibilità.

TITOLO IV
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE
RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO –
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17
(Ambito di applicazione)

1. L'ultima società controllante italiana che determina il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo ai sensi dell'articolo 4, con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-ter e 216-quinquies del codice (art 220, par 3 e art 230 di SII) e del Regolamento IVASS sulla solvibilità di gruppo, calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo.
2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all'articolo 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l'ultima società controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l'aggiustamento di cui al comma 1.

Capo I
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a
livello di gruppo

Art. 18

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana nel determinare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo applica l'articolo 7, comma 1, lettera a) considerando:
 - a) le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati e nel rispetto dell'articolo 20 del presente regolamento;
 - b) il *net*BSCR calcolato secondo le disposizioni di cui all'Allegato 1 e nel rispetto dell'articolo 19 del presente regolamento;
 - c) il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati.

Art. 19

(Scenari rilevanti per il calcolo del *net*BSCR a livello di gruppo)

1. Quando nel calcolo del *net*BSCR, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l'ultima società controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilità netto più alto per il sottomodulo considerato.
2. L'ultima società controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Art. 20

(Operazioni infragruppo)

1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l'articolo 339, paragrafo 2 degli Atti delegati, anche l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 del presente regolamento è aggiustato in modo coerente.

Art. 21

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

1. In deroga all'articolo 18, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB dell'ultima società controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'Allegato 2.
2. L'ultima società controllante italiana dimostra, su richiesta dell'IVASS, che sussiste un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB all'interno del gruppo, secondo l'attività e il profilo di rischio del gruppo.

Art. 22
(Limite superiore)

1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui al presente Capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Capo II
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Art. 23
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'Allegato 3.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1
Calcolo del *netBSCR* di cui all'articolo 18 del Regolamento

Per il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana considera, a livello di sottomodulo, la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, calcolata sulla base dello scenario rilevante per il gruppo ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

Il valore del *netBSCR* del gruppo di cui all'articolo 206, paragrafo 1 degli Atti delegati, si ottiene applicando, a livello sub-modulare, la seguente formula.

$$netSCR_{sub-module}^{group} = grossSCR_{sub-module}^{group} +$$

$$- \sum_{solo} \alpha^{solo} (grossSCR_{sub-module}^{solo} - netSCR_{sub-module}^{solo}) \bullet \min(1; \frac{riserveFDB^{solo}}{grossSCR^{solo} - netSCR^{solo}})$$

Dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale di consolidamento utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

riserve FDB^{solo} rappresenta l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di singola impresa, aggiustato per eventuali operazioni infragruppo, ai sensi dell'articolo 339, paragrafo 2, degli Atti delegati;

$netSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto di un sotto-modulo, a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante, di cui all'articolo 19;

$grossSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo di un sotto-modulo, determinato a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante di cui all'articolo 19;

$netSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $netSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso di un modello interno autorizzato dall'IVASS.

$grossSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $grossSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso del modello interno autorizzato dall'IVASS.

h) \sum_{Solo} rappresenta la somma di addendi calcolati in relazione a ciascuna delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

Allegato 2

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo di cui all'articolo 21 del Regolamento

Il metodo alternativo di determinazione dell'aggiustamento della capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui all'articolo 21 del regolamento, è calcolato come somma, aggiustata, degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

- il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese
- la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{TP}^{group} = \frac{SCR^{diversified*}}{\sum_{solo} \alpha^{solo} SCR^{solo*}} \cdot \sum_{solo} \alpha^{solo} \cdot Adj_{TP}^{solo}$$

dove:

Adj_{TP}^{solo} è l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione che rientra nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati; α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

il rapporto $(SCR^{diversified*}) / \sum_{solo} (\alpha^{solo} SCR^{solo*})$ rappresenta l'aggiustamento proporzionale a causa degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. In particolare il numeratore $SCR^{diversified*}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati a norma dell'articolo 336, lettera a), degli Atti delegati, ma al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite; il denominatore SCR^{solo*} è il requisito patrimoniale di solvibilità al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Allegato 3

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo di cui all' articolo 23 del Regolamento

L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo, di cui all'articolo 23 del Regolamento, si calcola come somma, aggiustata, degli aggiustamenti individuali, proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

- il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;
- la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{DT}^{group} = \frac{SCR^{diversified**}}{\sum_{solo} \alpha^{solo} SCR^{solo**}} \cdot \sum_{solo} \alpha^{solo} \cdot Adj_{DT}^{solo}$$

dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

Adj_{DT}^{solo} è l'aggiustamento a livello di singola impresa per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ciascuna impresa consolidata a norma dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;

SCR^{solo**} è il requisito patrimoniale di solvibilità al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di

assorbimento di perdite delle imposte differite di ogni impresa consolidata a norma dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;

SCR^{diversified**} è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati, ai sensi dell'articolo 336, lettera a), degli Atti delegate, al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

Appendice al Documento di Consultazione n. /2015.

Esempi relativi al calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite

1. Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite

Fase 1. Determinazione delle imposte differite nozionali

Si consideri il caso di una impresa che nell'attivo dello stato patrimoniale di solvibilità presenta solamente azioni di tipo 1¹ di importo pari a 100, soggette ad un'aliquota fiscale del 25%, e passività non suscettibili di variazione in caso di applicazione di scenario di stress.

Il valore delle azioni riconosciuto a fini fiscali è pari a 80, da cui le imposte differite dell'impresa sono pari a -5 e quindi passive:

$$\text{Imposte differite (passive): } (80-100)*25\% = -5$$

Si consideri che il BSCR dell'impresa, calcolato con la formula standard, sia pari a 39 (39%*100), che l'SCR_{operativo} e l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche siano nulli.

La perdita istantanea di cui all'art 207 degli Atti delegati è quindi pari a 39. Dopo l'applicazione della perdita, il valore (figurativo) dei titoli azionari dell'impresa scende a 60 e genera un'imposta differita attiva (figurativa) di 4,75, da cui la variazione delle imposte differite (cd . imposte differite nozionali) è 9,75. Nello specifico:

$$\text{Titoli azionari dopo l'applicazione dello scenario: } 100-39=61$$

$$\text{Imposte differite dopo l'applicazione dello scenario: } (80-61)*25\%=4,75$$

$$\text{Imposte differite nozionali: } 4,75 - (-5) = 9,75$$

Nel caso illustrato lo stress genera una imposta differita nozionale attiva.

L'utilizzo di un'unica aliquota media, caso limite di applicazione dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento, per la determinazione dell'importo delle imposte differite nozionali attive, (prodotto dell'aliquota fiscale media pertinente per l'importo della perdita istantanea generata dallo scenario), porta al medesimo valore:

$$\text{Imposte differite nozionali attive} = 39*25\%= 9,75.$$

Fase 2. Determinazione della parte di imposte differite nozionali attive ammissibili per l'aggiustamento

Nel caso in esame, l'applicazione dello scenario di cui all'art. 207 degli Atti delegati, ha generato un'imposta differita nozionale attiva, l'impresa quindi può applicare l'aggiustamento,

¹ In *Solvency II*, ai sensi dell'articolo 168 (2) del Regolamento delegato 2015/35, gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

ma, prima, deve verificare quanta parte delle imposte differite nozionali attive sono ammissibili a detto aggiustamento, e quindi deve valutare le possibili compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali pregresse, passività fiscali attuali o probabili passività fiscali future, nel rispetto dell'articolo 15 del Regolamento, che vieta il doppio computo.

Nel caso proposto, le Imposte differite passive ante stress possono essere interamente utilizzate per compensare imposte differite nozionali attive in quanto nello stato patrimoniale ante stress non erano presenti imposte differite attive.

Le imposte differite nozionali attive residuali (pari a 4,75) potranno essere considerate ammissibili solo se l'impresa può dimostrare di potere disporre di imponibili fiscali futuri alternativi capienti e prevedibili tenendo conto della situazione di stress subita nello scenario.

Se l'impresa non può dimostrare, stante la situazione post stress, di disporre di profitti futuri alternativi a fronte dei quali recuperare l'importo residuale pari a 4,75, il valore massimo che può essere attribuito all'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite è pari a -5 e, in applicazione della formula standard, l'SCR è pari a:

$$\text{SCR} = \text{BSCR} + \text{SCR operativo} + \text{ADJ} = 39 + 0 - 5 = 34$$

2. Determinazione delle imposte differite nozionali in funzione del regime fiscale applicabile

A. Caso di applicazione di un'aliquota uniforme su tutte le tipologie di profitto, e dove non sussistono trattamenti o limiti specifici sui singoli item dello stato patrimoniale di solvibilità in materia di deducibilità fiscale delle perdite:

Si consideri un'impresa soggetta ad un'aliquota fiscale uniforme del 25% e che possa compensare utili e perdite derivanti da diverse cause.

Assumendo che la perdita istantanea dell'art. 207 degli Atti delegati sia pari a 100 e applicando l'approccio semplificato illustrato all'esempio 1, l'importo delle imposte differite nozionali attive è desumibile dalla formula:

$$\text{Imposte differite nozionali attive} = 100 \times 25\% = 25.$$

B. Caso di applicazione di più aliquote fiscali

Si consideri il caso di un'impresa soggetta all'applicazione delle aliquote:

- i) 25% ai profitti da investimenti;
- ii) 35% a tutti gli altri profitti;

e che non sia possibile compensare le perdite derivanti dagli investimenti con profitti derivanti da altre fonti e viceversa.

Ai fini del calcolo delle imposte differite nozionali l'impresa deve attribuire la perdita istantanea dell'art. 207 degli Atti delegati alle sue cause in maniera tale da applicare opportunamente le differenti aliquote fiscali (25% e 35%).

L'impresa può ragionevole supporre che le perdite derivanti dai rischi di mercato siano quelle alle quali attribuire il 25%, mentre che per le restanti perdite si applichi l'aliquota fiscale del 35%.

Assumendo che la perdita istantanea del citato art. 207 sia pari a 100 e che, dopo una opportuna redistribuzione dell'effetto di diversificazione, il 70% derivi dal rischio di mercato e il 30% dagli altri moduli di rischio, l'importo delle imposte differite nozionali attive è desumibile dalla formula:

$$\text{Imposte differite nozionali attive} = (70 \times 25\%) + (30 \times 35\%) = 28.$$

C. Caso di applicazione di una aliquota fiscale in presenza di investimenti non soggetti a tassazione:

Si consideri il caso di un'impresa soggetta all'applicazione dell'aliquota del 35% su tutti i profitti ad eccezione di investimenti in alcuni progetti infrastrutturali, perché esenti da tassazione, e che non sia possibile compensare le perdite a fonte di profitti provenienti da diverse cause.

In questo caso l'impresa deve attribuire la perdita istantanea dell'art. 207, supposta pari a 100, tra le perdite che genereranno uno sgravio fiscale del 35% e quelle che non genereranno alcuno sgravio fiscale.

Nell'ipotesi in cui il 10% del BSCR derivi dal rischio *market* e il 90% da altri moduli di rischio, e che il 50% dell'esposizione *market* sia in investimenti infrastrutturali, le imposte differite nozionali attive sono desumibili dalla formula:

$$\text{Imposte differite nozionali attive} = (100 - (50\% \times 10)) \times 35\% = 33,25.$$